

SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA)

(DECRETO 26 MAGGIO 2016 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 166 DEL 18 LUGLIO 2016)

- ✓ È una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un contributo economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali almeno un componente sia minorenni oppure sia presente un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata.
- ✓ Per godere del beneficio, il nucleo familiare dovrà aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa (deve coinvolgere tutti i componenti del nucleo familiare) individuato dai Servizi Sociali Comunali (coordinati a livello di Ambito) ed in rete con gli altri servizi del territorio (scuole, centri per l'impiego, servizi sanitari), con i soggetti del terzo settore, le parti sociali e le comunità.
- ✓ Le attività del progetto possono riguardare: i contatti con i servizi, la ricerca attiva di un lavoro, l'adesione a progetti di formazione e l'impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute.
- ✓ Obiettivo: aiutare le famiglie a superare le condizioni di povertà e riconquistare gradualmente l'autonomia.
- ✓ Dal 02 settembre i cittadini in possesso dei requisiti possono presentare la richiesta per il SIA.
- ✓ SIA è una misura ponte che anticipa alcuni elementi essenziali per il reddito di inclusione.

COME SI RICHIEDE IL SIA:

La richiesta viene presentata da un componente del nucleo familiare **al Comune di residenza** mediante la compilazione del modulo (predisposto dall'Inps), con il quale oltre a richiedere il beneficio, si dichiara il possesso di alcuni requisiti necessari per l'accesso al programma. Nella valutazione della domanda, inoltre, si tiene conto delle informazioni già espresse nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE. È importante quindi che il richiedente sia già in possesso di un'attestazione dell'ISEE in corso di validità al momento in cui fa la domanda per il SIA.

REQUISITI DI ACCESSO:

Tutti i requisiti devono essere mantenuti per l'intera durata del beneficio, pena la cessazione dello stesso.

Il richiedente (titolare della carta di pagamento) deve risultare essere:

1. Cittadino italiano;
2. Cittadino comunitario;
3. Familiare di cittadino italiano o di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno stato membro e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
4. Cittadino extracomunitario del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
5. Titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);
6. Residente in Italia da almeno 2 anni al momento della domanda.

REQUISITI FAMILIARI:

- 1- Presenza di almeno un figlio minorenni;
- 2- Presenza di un figlio disabile con almeno un genitore;
- 3- Presenza di una donna in stato di gravidanza accertata (in caso in cui sia l'unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto) con documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica che indichi lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

REQUISITI ECONOMICI:

1. Il nucleo familiare deve essere in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE, in corso di validità, da cui risulti un valore ISEE di importo inferiore o uguale a € 3.000,00:
 - ✓ Se nel nucleo familiare è presente un componente di età inferiore ai 18 anni, sarà considerato l'ISEE per prestazioni rivolte i minorenni o a famiglie con minorenni;
 - ✓ In assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l'ISEE ordinario;
 - ✓ In presenza di ISEE corrente sarà comunque considerato quest'ultimo;
 - ✓ In caso di componenti il nucleo familiare in possesso dei redditi di lavoro non rilevati nell'ISEE utilizzato per la domanda, deve essere considerato il reddito annuo previsto;
2. In caso di assenza dell'ISEE in corso di validità, la domanda non può essere accolta. Inoltre il possesso di un ISEE in corso di validità è anche condizione necessaria per il mantenimento del requisito;
3. Nel caso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, al momento della richiesta, di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria ed assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, il valore complessivo dei medesimi trattamenti deve essere inferiore a € 600,00;
4. Nessun componente il nucleo familiare deve essere beneficiario di NASPI o ASDI (D.lgs.22/2015), ovvero di carta acquisti sperimentale o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
5. Assenza di beni durevoli di valore.
 - ✓ Nessun componente deve possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la domanda;
 - ✓ Nessun componente deve essere in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, oppure di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre anni antecedenti la domanda.

Valutazione multidimensionale del bisogno, valutata sulla base della dichiarazione ai fine ISEE (DSU):

Per accedere al beneficio il nucleo familiare del richiedente dovrà ottenere un punteggio relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno uguale o superiore a 45 punti. La valutazione tiene conto dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa. Sono favoriti i nuclei con il maggior numero di figli minorenni, specie se piccoli (età 0-3); in cui vi è un genitore solo; in cui sono presenti persone con disabilità grave o non autosufficienti. I requisiti familiari sono tutti verificati nella dichiarazione presentata a fini ISEE. La scala attribuisce un punteggio massimo di 100 punti che viene attribuito sulla base dei seguenti criteri.

✓ Carichi familiari (Valore massimo 65 punti)

Numero figli:

2 figli minorenni:	10 punti
3 figli minorenni:	20 punti
4 o più figli minorenni:	25 punti
Almeno 1 figlio di età inferiore a 36 mesi:	5 punti
Genitore solo con figli minorenni:	25 punti (A tal fine vigono le medesime regole utilizzate ai fini ISEE (Quadro A della DSU)

- ✓ **Disabilità:** A tal fine vigono le medesime regole utilizzate ai fini ISEE (Quadro FC7 della DSU)

Almeno 1 componente con disabilità grave:	5 punti
Almeno 1 componente non autosufficiente:	10 punti

- ✓ **Condizione economica (Valore massimo 25 punti)**

Si calcola sottraendo al valore massimo (25 punti) il valore dell'ISEE, precedentemente diviso per 120 (25-ISEE/120)

- con ISEE = 0 → 25 punti
- con ISEE = 2.400 → $25 - 2400/120 = 5$ punti
- con ISEE = 3.000 → non vi sono punti aggiuntivi

- ✓ **Condizione lavorativa (Valore massimo 10 punti)**

Assenza di lavoro di tutti i componenti in età attiva (10 punti)

In questo caso ogni componente in età attiva deve aver dichiarato al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità a lavorare ed a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego (ai sensi dell'articolo 19 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150)

COSA SUCCEDDE DOPO

Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle domande i Comuni inviano all'Inps le richieste di beneficio in ordine cronologico di presentazione, indicando il codice fiscale del richiedente e le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti. Entro tali termini svolgono i controlli ex ante sui requisiti di cittadinanza e residenza e verificano che il nucleo familiare non riceva già trattamenti economici locali superiori alla soglia (600 euro mensili).

Entro i successivi 10 giorni l'Inps:

- controlla il requisito relativo ai trattamenti economici (con riferimento ai trattamenti erogati dall'Istituto), tenendo conto dei trattamenti locali autodichiarati; controlla il requisito economico ($ISEE \leq 3000$) e la presenza nel nucleo di un minorenni o di un figlio disabile;
- attribuisce i punteggi relativi alla condizione economica, ai carichi familiari, alla condizione di disabilità (utilizzando la banca dati ISEE) e alla condizione lavorativa e verifica il possesso di un punteggio non inferiore a 45;
- in esito ai controlli, trasmette ai Comuni l'elenco dei beneficiari e invia a Poste italiane (gestore del servizio Carta SIA) le disposizioni per l'erogazione del beneficio, riferite al bimestre successivo a quello di presentazione della domanda.

I Comuni verificano nelle modalità ordinariamente previste dalla disciplina vigente (articolo 71 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa, D.P.R. 445/2000) il possesso dei requisiti autocertificati dai richiedenti, tenuto conto dei controlli già effettuati dall'Inps oltre che dai Comuni medesimi nella fase istruttoria.

Il beneficio è concesso ogni 2 mesi e viene erogato tramite una Carta di pagamento elettronica (Carta SIA), con la quale si possono effettuare acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard.

La Carta può essere anche utilizzata presso gli uffici postali per pagare le bollette elettriche e del gas e dà diritto a uno sconto del 5% sugli acquisti effettuati nei negozi e nelle farmacie convenzionate, con l'eccezione degli acquisti di farmaci e del pagamento di ticket. Con la Carta, inoltre, si può accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata, a condizione di aver compilato l'apposita sezione presente nel modulo di domanda. Non è possibile prelevare contanti o ricaricare la Carta.

Il suo uso è consentito solo negli ATM Postamat per controllare il saldo e la lista movimenti. La Carta deve essere usata solo dal titolare, che riceve a mezzo raccomandata la comunicazione di Poste Italiane con le indicazioni per il ritiro.

Nucleo familiare

Ammontare del beneficio mensile

1 membro	80 €
2 membri	160 €
3 membri	240 €
4 membri	320 €
5 o più membri	400 €

Ogni Carta ha un codice personale (PIN), che verrà inviato da Poste Italiane direttamente a casa del beneficiario.

Dopo il rilascio delle Carte, Poste esegue gli accrediti bimestrali e invia le comunicazioni ai titolari.

Dall'ammontare del beneficio vengono dedotte eventuali somme erogate ai titolari di altre misure di sostegno al reddito (Carta acquisti ordinaria, se il titolare del beneficio è minorenni; l'incremento del Bonus bebè per le famiglie con ISEE basso; per le famiglie che soddisfano i requisiti per accedere all'Assegno per nucleo familiare con almeno tre figli minori, il beneficio sarà corrispondentemente ridotto a prescindere dall'effettiva richiesta dell'assegno).

In caso di nascita o decesso di un componente il nucleo familiare, la famiglia deve ripresentare una nuova ISEE aggiornata.

In caso di variazione della situazione lavorativa, la famiglia deve comunicare all'INSP il reddito annuo presunto entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.

IL PROGETTO DI ATTIVAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA

Entro 60 giorni dall'accreditamento del primo bimestre (entro 90 giorni per le richieste presentate fino al 31 ottobre) i Comuni, coordinati a livello di Ambiti territoriali, predispongono il progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, che viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base delle indicazioni operative fissate a livello nazionale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con le Regioni (Linee guida per la predisposizione dei progetti di presa in carico del SIA, approvate in Conferenza Unificata l'11 febbraio 2016, www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Linee_guida_SIA.pdf).

L'obiettivo è migliorare le competenze, potenziare le capacità e favorire l'occupabilità dei soggetti coinvolti; fornire loro gli strumenti per fronteggiare il disagio, rinsaldare i legami sociali e riconquistare gradualmente il benessere e l'autonomia.

Il progetto, infatti, instaura un patto tra servizi e famiglie che implica una reciproca assunzione di responsabilità e di impegni. L'erogazione potrà essere sospesa in caso di mancata adesione al progetto e in caso di reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto da parte di componenti del nucleo familiare beneficiario.

I Comuni possono stabilire la revoca o l'esclusione dal beneficio nel caso emerga il venir meno delle condizioni di bisogno che l'hanno determinato.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

I Comuni dovranno inviare telematicamente all'Inps (secondo le modalità predisposte entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto) le informazioni sui progetti personalizzati di presa in carico, sulle politiche attivate nei confronti dei soggetti beneficiari ed eventuali ulteriori informazioni, finalizzate al monitoraggio e alla valutazione del SIA.

Parallelamente, riceveranno dall'Inps eventuali informazioni inerenti i trattamenti di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale in corso di erogazione nei confronti dei componenti i nuclei familiari beneficiari. In assenza dell'invio delle informazioni da parte dei Comuni, gli accrediti successivi al terzo bimestre saranno sospesi.